

***A TUTTI I CLIENTI  
LORO SEDI***

Milano, 19 febbraio 2001

**Circolare n. 5/2001**

**IL NUOVO REGIME DELLA COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA:  
L'INQUADRAMENTO FISCALE DEI COMPENSI DELL'AMMINISTRATORE**

*Integrazione alle precedenti circolari n. 1 del 16 gennaio 2001 e  
n. 4 del 7 febbraio 2001*

**1. Premessa**

La riforma fiscale dei redditi di collaborazione coordinata e continuativa (introdotta dall'articolo 34 della L. 342/2000 – Collegato alla Finanziaria 2000), non si è distinta certo per linearità espositiva e completezza dei contenuti.

Considerati i rilevanti effetti prodottisi a seguito del passaggio dei suddetti redditi dalla categoria del lavoro autonomo alla categoria dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, il Ministero delle finanze ha già provveduto a fornire importanti chiarimenti in ordine alle prime difficoltà operative scaturenti dalla citata innovazione fiscale.

A tal fine, Vi rammentiamo le nostre precedenti circolari n. 1 del 16 gennaio 2001, recante un inquadramento generale della nuova disciplina e n. 4 del 7 febbraio 2001 relativa alle precisazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate in materia di rimborsi spese per le trasferte di lavoro.

## 2. I compensi dell'amministratore

L'ultimo rilevante chiarimento pervenuto dagli organi ministeriali attiene alla qualificazione fiscale del compenso dell'amministratore e del sindaco di società<sup>1</sup>.

Tale precisazione (riportata testualmente nella tabella sottostante), sebbene non sia stata ancora "istituzionalizzata" mediante un formale provvedimento normativo o ministeriale, è indicativa comunque di un preciso orientamento assunto dall'Amministrazione finanziaria sul tema della << natura fiscale >> dei proventi derivanti dalla carica di amministratore o di sindaco di società.

**Chiarimento fornito il 15.02.2001 alla Commissione Finanze della Camera dal sottosegretario alle Finanze durante l'audizione sulle problematiche concernenti la nuova disciplina tributaria dei redditi da collaborazione coordinata e continuativa**

*Collaborazioni effettuate da lavoratori autonomi. La norma prevede espressamente che, qualora le attività di collaborazione rientrino nell'oggetto dell'attività di lavoro autonomo svolta dal collaboratore, i compensi percepiti sono soggetti alle norme previste per tali redditi, per cui viene a mancare l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente. In particolare, per l'ufficio di amministratore di società (...) tale attività è da considerare in ogni caso di collaborazione coordinata e continuativa in quanto, per l'esercizio della stessa non è necessario attingere a specifiche conoscenze professionali(...).*

*Per quanto concerne l'incarico di sindaco o revisore di società o enti, valgono i chiarimenti forniti in passato dall'amministrazione finanziaria, che inducono a ritenere che le relative attività siano riconducibili al reddito professionale se poste in essere da ragionieri o dottori commercialisti.*

<sup>(1)</sup> Secondo l'originario indirizzo espresso dall'Amministrazione finanziaria, infatti, ai fini della determinazione fiscale di tali proventi occorre preliminarmente tenere conto della qualifica soggettiva del percettore e, in base ad essa, inquadrare il reddito nella categoria del lavoro autonomo o in quella del lavoro dipendente assimilato. Tale metodologia ha condotto quindi a differenziare l'ipotesi del compenso percepito dal ragioniere o dal dottore commercialista, per i quali l'emolumento veniva attratto nell'attività libero professionale svolta, da quello percepito da professionisti appartenenti ad altre categorie, per i quali l'emolumento veniva considerato "sempre" reddito di lavoro dipendente assimilato.

Alla luce di quanto dichiarato, dunque, è possibile tracciare un quadro abbastanza completo della disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative.

<i>Categoria professionale</i>	<i>se amministratore...</i>	<i>se sindaco o revisore...</i>
Ragioniere e dottore commercialista	L'emolumento è <u>sempre</u> di collaborazione coordinata e continuativa (reddito assimilato a quello di lavoro dipendente)	L'emolumento rientra nei proventi tipici dell'attività professionale svolta dal percettore
Tutte le altre categorie professionali (avvocati, architetti, ingegneri, consulenti del lavoro, ecc.)	Reddito assimilato a quello di lavoro dipendente	Reddito assimilato a quello di lavoro dipendente

### **3. Le trasferte**

Il suddetto chiarimento ci permette, inoltre, di riepilogare anche la materia dei rimborsi delle spese sostenute in occasione delle trasferte di lavoro compiute dal collaboratore coordinato e continuativo. In particolare:

- se l'attività rientra in quella libero professionale svolta dal collaboratore (in sostanza, quando il ragioniere o il dottore commercialista ricoprono l'incarico di sindaco o di revisore all'interno di una società o di un ente), le spese di trasferta – viaggi compresi – devono essere fatturate e, quindi, assoggettate ad IVA e alle ritenute di legge;
- se l'attività è quella “tipica” di collaborazione coordinata e continuativa (in pratica, per tutti gli amministratori e per tutti i sindaci esclusi ragionieri e dottori commercialisti), le trasferte sono assoggettate alle stesse regole previste per i dipendenti: in altri termini, si considera trasferta quelle effettuata per motivi di lavoro al di fuori del Comune in cui ha sede la società (Vi rammentiamo che nelle ipotesi in cui non viene posto al collaboratore alcun vincolo allo svolgimento dell'attività in un determinato luogo, si considera trasferta quella effettuata al di fuori del Comune di residenza del collaboratore).

#### **4. L'IVA**

Nessun compenso percepito a questo titolo deve essere assoggettato ad IVA in quanto carente del presupposto soggettivo dell'imposta.

Tuttavia – in ossequio a quanto precisato – gli unici emolumenti rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono quelli percepiti dai ragionieri e dai dottori commercialisti per l'incarico di sindaco o di revisore in società od enti (che costituiscono, ripetiamo, compensi professionali a tutti gli effetti).